SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIV LEGISLATURA —

N. 774

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice ALBERTI CASELLATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2001

Modifica all'articolo 191 del codice civile riguardante il regime patrimoniale della famiglia

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge, che introduce un nuovo comma nell'articolo 191 del codice civile, si prevede che lo scioglimento del regime di comunione dei beni avvenga *ipso iure* al momento del deposito in cancelleria della domanda di separazione personale, o delle domande di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando questi ultimi tre procedimenti non siano preceduti dalla separazione personale.

La soluzione proposta è già attuata da parte della giurisprudenza, che ritiene che le domande di separazione personale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio configurino di per sè stesse la fattispecie di cui all'articolo 193, secondo comma del codice civile, in particolare sotto il profilo di una mancata contribuzione al *ménage* domestico.

Il deposito della domanda di separazione personale o di annullamento e divorzio non preceduti da separazione rappresenta il momento nel quale la rottura della convivenza si manifesta all'esterno. Per questa ragione il presente disegno di legge vi ricollega la cessazione *ipso iure*, senza bisogno di domanda *ad hoc*, del regime di comunione.

Anche la più attenta dottrina ritiene, sulla base dell'articolo 146 del codice civile (allontanamento dalla residenza familiare), che la comunione debba sciogliersi dalla proposizione delle domande di separazione, annullamento o divorzio (Schlesinger in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*; Corsi in *Il regime patrimoniale della famiglia*; Barbiera in *Trattato di diritto privato* diretto da Rescigno).

Questo anche in considerazione della situazione soggettiva, qualificabile come diritto alla comunione de residuo. Essa, durante il procedimento di formazione della fattispecie stessa, è soggetta all'eventualità, tutt'altro che remota quando tra i coniugi interviene un procedimento per separazione personale, di essere vanificata dal fatto che un coniuge consumi od occulti, in frode alle ragioni dell'altro, i frutti e i proventi della propria attività separata. Attualmente il momento di decorrenza dell'operatività della causa di scioglimento della comunione va individuato per la separazione e il divorzio al momento del passaggio in giudicato delle relative sentenze con effetto ex nunc. Quindi lo scioglimento nella maggior parte dei casi si verifica solo al termine di un iter piuttosto lungo ed è un evento ampiamente prevedibile. Basti considerare l'ipotesi della separazione personale dei coniugi preceduta da fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale, nonchè da un complesso procedimento giudiziale. Da non sottovalutare, inoltre, è la difficoltà sul piano probatorio di accertare il residuo non consumato.

L'attuale normativa, dunque, è viziata da una incongruenza di fondo, perchè il diritto alla comunione *de residuo* ha un oggetto solo eventuale e ciascuno dei coniugi in assenza di un divieto posto dalla legge è libero di consumare come meglio crede i frutti e i proventi della propria attività separata cosicchè di fatto il diritto alla comunione *de residuo* risulta del tutto vanificata.

A tale incongruenza pone rimedio il presente disegno di legge di cui si auspica una rapida approvazione. XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso di separazione personale, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, gli effetti dello scioglimento della comunione si producono automaticamente nel momento in cui viene depositata la domanda relativa ai procedimenti citati».